



Comune di Mezzomerico

Provincia di Novara

www.comune.mezzomerico.no.it

N. 13 Reg. Delib.
del 29/06/2026
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI 2026 - APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **19:14**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, in modalità telematica mediante videoconferenza del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dall'art.73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con le modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, sono stati convocati in sessione straordinaria, in prima convocazione, i seguenti consiglieri:

N°	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1.	MATTACHINI PIETRO	Sindaco	X	
2.	LEONARDI ISACCO	Consigliere	X	
3.	LEONARDI GIACOMO	Consigliere	X	
4.	MACCARONE TANIA	Consigliere	X	
5.	MATTACHINI CRISTINA	Consigliere		X
6.	MENASPA' DONATELLO	Consigliere	X	
7.	SALIERNO TIZIANA	Consigliere	X (vc)	
8.	VILEN MARJA LIISA ANNIKKI	Consigliere	X	
9.	SCAPPATURA PASQUALE	Consigliere	X	
10.	MORONI SERENA	Consigliere	X	
11.	GIUSTINA SIMONE	Consigliere	X	
	TOTALE		10	1

Assume la presidenza il sig. MATTACHINI PIETRO, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale TRANCHIDA Dott.ssa ROSANNA MARIA.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno Consiglio Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: TARI 2026 - APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, **l'Imposta Unica Comunale IUC di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti - TARI;**

Dato atto quindi che, ai fini della TARI, rimane vigente l'impianto normativo previsto dalla legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento Comunale per la gestione della TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2022 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2023;

Considerato che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della L. 147/2013:

- comma 651 che dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652 che dispone che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere a partire dall'anno 2014 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- comma 682 che stabilisce che il comune determina, per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- comma 683 che prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si approvava il **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO REGOLATO periodo 2026-2029** redatto secondo il metodo tariffario MTR-3 e dal quale emergevano i seguenti valori:

	PEF LORDO	PEF NETTO
ANNO 2026	€ 157.255,90	€ 153.582,24
ANNO 2027	€ 159.038,87	€ 155.397,16
ANNO 2028	€ 160.511,14	€ 159.784,56
ANNO 2029	€ 161.791,14	€ 161.064,56

Rilevato pertanto che l'entrata tariffaria per l'anno 2026, al netto delle detrazioni comunali, costituente la base per il calcolo delle tariffe, è pari a:

€ 153.582,00	Quota fissa € 104.095,00
	Quota variabile € 49.487,00

Vista la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*", secondo la quale dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi. Le componenti in questione consentono la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:

- i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della **componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;**
- la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della **componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza.**

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza, per poi essere riversate all'Autorità;

Visto l'art. 57-bis, comma 2, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha previsto l'introduzione di agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, demandando ad ARERA la definizione delle relative modalità applicative;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 "*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie*

in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”, il quale, in esecuzione del precedente articolo, aveva introdotto dal 01.01.2025 il c.d. BONUS SOCIALE RIFIUTI;

Vista la Deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01.04.2025 che avviava il procedimento finalizzato all’attuazione di quanto disposto dal suddetto decreto e nell’ambito del quale definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;

Dato atto che, con la succitata deliberazione, veniva tempestivamente introdotta la **componente perequativa UR3a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti**, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI. La componente UR3a, inizialmente **posta pari a 6 €/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute. La componente perequativa UR3a non rientrerà nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma dovrà essere aggiunta nell’avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza, per poi essere riversata all’Autorità nelle modalità che verranno comunicate;

Vista la Delibera ARERA 29 luglio 2025 n. 355/2025 con la quale è stato approvato il **Testo unico bonus rifiuti (TUBR)**, che prevede l’operatività del nuovo bonus sociale rifiuti a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e dato atto che:

- il bonus è uno sconto applicato sulla TARI 2026, pari al 25% della TARI dovuta dal cittadino nell’anno 2025
- il bonus è riconosciuto automaticamente a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all’INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia prefissata di 9.530 euro (estesa a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico)

Richiamato il Regolamento TARI il quale prevede, all’art. 24, l’applicazione di agevolazioni ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

24) Agevolazioni di tipo sociale

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1, comma 660, sono concesse le seguenti agevolazioni:
 - a) locali adibiti a civile abitazione occupati da nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell’integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall’I.N.P.S.: riduzione del 100% della parte variabile della tariffa
 - b) utenze non domestiche comprese nelle categorie 5 – 6 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 19 - 20 del D.P.R. 158/99: riduzione del 15% della parte variabile della tariffa
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
3. L’agevolazione di cui al comma 1 lett. a) è applicata, a richiesta, dietro presentazione di apposita istanza entro la scadenza dell’ultima rata ed è concessa annualmente. All’istanza è allegato modello ISEE in corso di validità.
4. L’agevolazione di cui al comma 2, lett. b) è applicata d’ufficio al momento dell’acquisizione della dichiarazione di cui all’art. 33 da parte dell’Ufficio Tributi.
5. **Il Comune può stabilire, in sede di approvazione delle tariffe TARI, l’ammontare massimo delle agevolazioni di cui al comma 1 concedibili; in caso di superamento del tetto massimo, la percentuale di riduzione viene riparametrata tra tutti gli utenti che**

hanno fatto richiesta e l'eventuale differenza non versata viene recuperata a conguaglio sull'annualità successiva.

6. Il Comune, in applicazione di quanto espresso all'art. 34 del presente Regolamento, si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per la verifica di quanto dichiarato.

Dato atto che le agevolazioni sono finanziate con apposito stanziamento del Bilancio di Previsione 2026-2028 (capitolo 190/10120/8021) e, qualora le stesse agevolazioni superassero l'importo previsto, saranno riparametrate proporzionalmente tra gli aventi diritto;

Ritenuto di applicare l'agevolazione di cui al punto a) anche ai soggetti beneficiari del Bonus Sociale Rifiuti in quanto l'agevolazione comunale, pur sovrapponendosi in parte all'agevolazione statale, può essere considerata compatibile, dando atto che a carico del bilancio rimarrà la quota del 75% della parte variabile della tariffa, non coperta dalla componente perequativa di cui all'art. 3 comma 2 del DPCM 24/2025;

Visto:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- **Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, come modificato dalla L. 15/2022 e dall'art. 1 comma 677 della L. 30 dicembre 2025 n. 199, che stabilisce che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.**

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto pertanto che le delibere tributarie pubblicate sul MEF acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Considerato che l'Ufficio Tributi ha effettuato in autonomia le simulazioni delle tariffe della TARI per l'anno 2026, avvalendosi del supporto del software SISCOM – Piranha in dotazione per la gestione della TARI, il quale consente di calcolare le tariffe applicando la banca dati reale agli algoritmi previsti dal D.P.R. 158/1999;

Vista la relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Tributi, allegata alla presente deliberazione;

Tenuto conto che le tariffe si applicano a partire dal 01.01.2026, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'art. 3 della legge 241/1990;

Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267;

Visti gli interventi:

Sindaco: espone

Consigliere Giustina: Nella ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche scarichiamo una serie di costi sulle utenze non domestiche. Abbiamo qualche perplessità del pef lordo e netto perché sono state detratte le somme del maggior gettito degli anni precedenti o del cambio di anagrafica. Non siamo convinti che sia la scelta più lineare. Infine volevamo capire se, all'esito dell'incontro che abbiamo fatto, c'è la possibilità di modificare il regolamento?

Sindaco: quella possibilità è di difficile applicazione.

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 0	n. 10	n. 7	n. 3

Contrari (Scappatura, Giustina e Moroni)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di approvare la relazione tecnica della simulazione delle tariffe, predisposta dall'Ufficio Tributi e allegata al presente atto;
2. Di approvare le **tariffe della TARI per l'anno d'imposta 2026** nella misura di cui all'allegato alla presente delibera;
3. Di dare atto che le agevolazioni di cui all'art. 24 del Regolamento TARI sono finanziate con apposito stanziamento del Bilancio di Previsione 2026-2028 (capitolo 190/10120/8021) e, qualora le stesse agevolazioni superassero l'importo previsto, saranno riparametrate proporzionalmente tra gli aventi diritto;
4. Di dare atto che, con l'applicazione delle tariffe di cui al punto 2 e con la copertura con fondi propri delle agevolazioni di cui al punto 3, è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come calcolati nel PEF MTR-3;
5. Di dare atto che anche nell'anno 2026 dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 e Deliberazione ARERA 133/2025/R/RIF del 01.04.2025, secondo le quali nelle richieste di pagamento della TARI dovranno essere aggiunte le seguenti componenti perequative:
 - a) €/utenza 0,10 per la componente *UR1a* per la copertura dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare;
 - b) €/utenza 1,50 per la componente *UR2a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - c) €/utenza 6,00 per la componente *UR3a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiutie che esse non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
6. Di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. Di dare atto che le tariffe così determinate si applicano a partire dal 01.01.2026.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere, stante la necessità di dare immediata attuazione agli adempimenti di cui al presente atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 0	n. 10	n. 7	n. 3

Contrari (Scappatura, Giustina e Moroni)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, IV comma, del TUEL.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
MATTACHINI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
TRANCHIDA Dott.ssa ROSANNA MARIA

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì, 29/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MATTACHINI PIETRO

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì, 29/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mattachini Pietro

Lì,

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 17/07/2026

Lì, 17/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TRANCHIDA Dott.ssa ROSANNA MARIA)

E S E C U T I V I T À

- ☐ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva lì _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
- ☒ Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì, 29/06/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TRANCHIDA Dott.ssa ROSANNA MARIA)